

# REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA CIVICA

## Articolo 1

1. Presso il Comune di Benna è istituita una Biblioteca Civica per mezzo della quale si intende porre liberamente a disposizione di tutti i cittadini un servizio capace di stimolare, mantenere vivo e sviluppare l'interesse e l'attiva partecipazione di tutta la popolazione alla cultura.
2. L'istituzione della biblioteca mira a:
  - a. Fornire un servizio culturale di appoggio alla scuola dell'obbligo;
  - b. Costituire per le persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo una possibilità di sviluppo e di aggiornamento della propria cultura personale;
  - c. Offrire a tutti i cittadini la possibilità di un continuo aggiornamento tecnico e professionale;
  - d. Soddisfare le esigenze di istruzione e di svago di ogni categoria di cittadini e costituire un'utile alternativa alle altre occupazioni del tempo libero;
  - e. Costituire comunque un centro attivo di diffusione della cultura.
  - f. Diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.
  - g. attuare forme di collegamento e cooperazione con altre biblioteche, in particolar modo, qualora ne faccia parte, con la Biblioteca Centro Rete del Sistema Bibliotecario di appartenenza.
3. Le spese necessarie per i locali ad uso della biblioteca e per l'arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali medesimi sono a carico del Comune.

## Articolo 2

1. Il comune garantisce il funzionamento della Biblioteca, stanziando nel bilancio di ciascun esercizio finanziario le somme necessarie per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi. A tal fine:
  - a. garantisce alla Biblioteca personale professionalmente qualificato per consentire un'adeguata ed efficiente organizzazione dei servizi;
  - b. provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali;
  - c. assicura la continuità dei servizi della biblioteca adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze degli utenti;
  - d. approva il regolamento della Biblioteca e nomina il consiglio di Biblioteca;

## Articolo 3

1. Il funzionamento della biblioteca è affidato ad un Responsabile di Posizione, denominato bibliotecario, dipendente comunale, appositamente individuato con provvedimento sindacale, ovvero ad un componente dell'organo esecutivo dell'ente ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 53, comma 23, della vigente Legge 388/2000.
2. Il Comune accetta e favorisce l'opera di personale volontario non retribuito per il funzionamento della biblioteca. La designazione di tale personale è fatta dalla Giunta Comunale sentita il Consiglio di biblioteca.

## Articolo 4

1. Il Bibliotecario ha i seguenti compiti:
  - a. aggiornamento e ordinamento delle raccolte, compilazione e aggiornamento dei cataloghi, tenuta dei registri e degli inventari;
  - b. è consegnatario dei volumi, del materiale multimediale, dei periodici e dell'altro materiale documentario, degli arredi e dei locali e vigila sulla conservazione ed il buon uso dei medesimi;
  - c. coordina l'opera del personale volontario;
  - d. vigila sull'applicazione del presente regolamento;

## Articolo 5

1. Alla biblioteca civica è preposta una Consiglio di biblioteca presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta di N. 7 membri.
2. Di essa fanno parte, oltre al Sindaco, un rappresentante della minoranza, uomini di cultura e rappresentanti delle varie categorie sociali, residenti o che svolgono attività in questo Comune, eletti dal Consiglio Comunale.
3. I membri elettivi della Commissione decadono contemporaneamente allo scioglimento del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.
4. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri fra cui il Presidente o il Vice-Presidente.

5. Il Bibliotecario funziona da Segretario della Commissione ed è responsabile dell'esecuzione degli atti deliberati dalla Commissione per quanto da lui dipenda.

## **Articolo 6**

1. La Consiglio di biblioteca ha le seguenti funzioni:
  - a. vigila sul funzionamento della biblioteca;
  - b. stabilisce l'orario di apertura al pubblico della biblioteca; le ore di apertura saranno distribuite lungo l'arco della settimana con un minimo di sei ore settimanali
  - c. propone alla Giunta Comunale la ripartizione del finanziamento previsto in bilancio, per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1;
  - d. esprime pareri per l'accettazione di o il rifiuto di lasciti a favore della biblioteca;
  - e. esprime pareri su questioni gestionali e organizzative per il miglioramento del servizio e dei rapporti con l'utenza e con altre biblioteche o istituzioni con fini analoghi
2. Ad essa compete inoltre l'azione di controllo sul Bibliotecario, per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 7**

1. La Consiglio di biblioteca potrà disporre dei locali della biblioteca in giorni ed ore da stabilirsi, purché non interferisca con le esigenze dei servizi normali della biblioteca, per tutte quelle iniziative che riterrà opportune per allargare e stimolare l'interesse dei cittadini per la biblioteca stessa in particolare e per il libro e la lettura in genere.

## **Articolo 8**

1. L'orario di apertura della biblioteca, sia per la lettura in sede, sia per le operazioni di prestito è fissato dalla Consiglio di biblioteca, nel modo che essa riterrà più confacente ai bisogni dei frequentatori.

## **Articolo 9**

1. La lettura in sede dei volumi della Biblioteca è libera e gratuita per tutti.

## **Articolo 10**

1. Sono oggetto di prestito gratuito a domicilio tutti i volumi della biblioteca ad eccezione dei dizionari, delle enciclopedie, dei volumi di tipo manualistico generale che possono essere di frequente consultazione in Biblioteca.

## **Articolo 11**

1. Di regola non possono essere concessi in prestito più di due volumi alla volta.
2. In base ai criteri di opportunità, il Bibliotecario ha facoltà di derogare a questa regola. La durata del prestito non può superare i tre mesi.

## **Articolo 12**

1. I ragazzi dai 6 ai 14 anni hanno diritto di consultare e di prendere in prestito esclusivamente i volumi della loro sezione.

## **Articolo 13**

1. I lettori e coloro che chiedono in prestito i libri sono responsabili della buona conservazione dei volumi e devono risarcire gli eventuali danni arrecati, anche in case di smarrimento, nella misura di seguito indicata:
  - a. In caso di smarrimento, l'importo è quello corrispondente all'effettivo valore di riacquisto;
  - b. In caso di deterioramento, il costo della riparazione.
2. Il Bibliotecario è responsabile della buona conservazione dei volumi e deve, perciò, denunciare alla Consiglio di biblioteca le eventuali infrazioni da parte dei lettori e degli abbonati.

3. In caso di smarrimento di qualsiasi volume, è tenuto a darne comunicazione immediata alla Commissione.

## **Articolo 14**

4. Ogni cittadino ha diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme di cui ai commi seguenti.

5. Il materiale della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali danni riscontrati.

6. Le persone che adottano comportamenti tali da arrecare disturbo alla quiete del luogo, dopo opportune ammonizioni, saranno allontanate dai locali della biblioteca.

7. Chi ritenesse di presentare eventuali reclami sui servizi della Biblioteca dovrà rivolgersi al Bibliotecario o al Presidente della Consiglio di biblioteca.